Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

I MATERIALI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI STRADALI SONO RIFIUTI

Nota a Cassazione penale, sez. III, sentenza del 29 novembre 2006, n. 39369

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Le terre miste ad asfalto, ferro, betonelle per marciapiedi stradali e paletti in cemento non possono essere escluse dal novero dei rifiuti in forza della deroga prevista dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 per le terre e le rocce da scavo, poiché costituiscono rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione ai sensi dell'art 184, comma 3, lett. *b*), del T.U. ambientale.
È questo l'importante principio sancito dalla Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 39369 del 29 novembre 2006.

Nel caso di specie i giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto sussistere il reato di "*attività di gestione di rifiuti non autorizzata*" ex art. 51 del Decreto Ronchi (ora sanzionato dall'art. 256 del nuovo D. Lgs. n. 152/2006) osservando che sull'area sequestrata, secondo quanto emerso dalle indagini di polizia giudiziaria, erano stati depositati ingenti quantità di materiali composti da terra mista ad asfalto, betonelle per marciapiedi e paletti precompressi misti a ferro, costituenti rifiuti speciali, che erano stati, poi, raccolti e raggruppati con lo scopo di rialzare il livello del terreno fino a quello della sede stradale.

Si registra, quindi, un cambiamento di impostazione da parte della Cassazione che in una sua passata sentenza aveva invece affermato che "*I materiali di scavo e sbancamento di una pubblica via, anche se contenenti modeste parti di asfalto, non rientrano nella nozione di rifiuto atteso che le terre e rocce da scavo, anche se contaminate, sono riutilizzabili purchè non provengano da siti inquinati o da bonifiche*" [cit. Cassazione pen., sez. III, sentenza dell'11 febbraio 2003, n. 13114].

Vi è, comunque, da sottolineare che sempre la Cassazione sempre in passato aveva precisato, in un

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

giudizio concernente l'abbandono di materiale proveniente dai lavori di scavo per l'interramento di cavi elettrici in una strada, che tale materiale (nella specie formato da pietrame, frammenti di asfalto, materiale terroso e calcestruzzo di cemento) "*non può essere annoverato tra le terre e rocce da scavo, che ai sensi dell'art. 1 commi 17/19, della L. n. 443/2001, non costituiscono rifiuti e sono, perciò esclusi dall'ambito di applicazione del D. L.vo n. 22/97, in quanto il materiale di cui si tratta non può classificarsi quale prodotto di escavazione o perforazione, trattandosi, invece di residui di demolizione.*" [cit. Cassazione penale, sez. III, del 6 novembre 2003, n. 42376].

Alla luce, quindi, anche della recente pronuncia in commento se ne ricava che, seppur destinati a riutilizzo, i materiali provenienti dalle demolizioni stradali costituiscono certamente rifiuti in quanto contengono elementi eterogenei estranei alle terre e rocce quali, ad esempio, l'asfalto.

Valentina Vattani

Pubblicato il 29 gennaio 2007

In calce la motivazione integrale della sentenza della Cassazione

---

3 9 3 6 9 / 0 6

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

N. 28428/2005 Reg. Gen. N. Sent. 1066

C.C. del 26.10.2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente	Presidente	Dott Claudio Vitalone
Consigliere	"	Pierluigi Onorato
	"	Alfredo Teresi
	"	Alfredo Maria Lombardi
	"	Amedeo Franco

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. Pierluigi Maria Tenaglia, difensore di fiducia di Scarinci Adriano, ti. a Arielli ii 28.6.1931, avverso l'ordinanza in data 8.6.2006 del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area emesso dal G.I.P. del Tribunale di Chieti in data 18.4.2006.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udito il difensore Aw. Domenico Tenaglia, in sostituzione dell'Avv.. Pierluigi Maria Tenaglia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Chieti, in funzione dì giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area emesso dal G.I.P. dei Tribunale di Chieti in data 18.4.2006 nell'ambito delle indagini per il reato di cui all'art 51 del D. L.vo n. 22/97 nei confronti di Scarinci Adriano, in qualità di sindaco del Comune di Arielli.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Nell'ordinanza si osserva che sull'area sequestrata, secondo quanto emerso dalle indagini di polizia giudiziaria, erano state depositate ingenti quantità di materiali, composti da terra, mista ad asfalto, nonché betonelle per marciapiedi e paletti precompressi misti a ferro, costituenti rifiuti speciali e concentrati allo scopo di rialzare il livello del terreno fino a quello della sede stradale.
Sulla base dell'indicato accertamento di fatto i giudici del riesame hanno affermato la sussistenza di sufficienti elementi atti a configurare il reato oggetto di indagine a carico dello Scarinci, risultando peraltro che la predetta area era nella disponibilità dell'ente locale, e ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'applicabilità della misura cautelare, la circostanza che il terreno risultasse di proprietà dì un altro soggetto secondo quanto dedotto dall'istante per il riesame.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia con due motivi di gravame.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 51 del D.L.vo n. 22/97 e l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Si osserva che per rifiuti speciali si intendono esclusivamente le sostanze indicate negli allegati ai D. L.vo n. 22/97, trovando applicazione, ai sensi dall'art. 7 del citato decreto legislativo, il criterio di individuazione formale in forza del quale un rifiuto deve qualificarsi come pericoloso solo se è incluso nell'allegato D) del decreto.
Si aggiunge poi che in sede di interpretazione autentica, di cui all'art. 17, co. 1, della L. n. 443/2001, il legislatore ha escluso dalla categoria dei rifiuti speciali le terre e le rocce da scavo anche di gallerie.
Si deduce, quindi, che, alla luce dei citati riferimenti normativi, doveva essere esclusa ogni responsabilità del sindaco del Comune di Anelli per l'esercizio di attività di raccolta, deposito o abbandono di rifiuti; che inoltre il luogo di cui si tratta è stato erroneamente qualificato quale discarica abusiva, risultando da quanto asseverato dall'ufficio tecnico comunale che l'area in questione appartiene in parte a tale Di Carlo Florindo ed in parte al demanio pubblico dello Stato e che la stessa attualmente costituisce corte di un fabbricato, adibita in parte a verde ed in parte a parcheggio.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la carenza e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza per travisamento dei fatti e mancata valutazione del materiale probatorio.
Si deduce che i giudici del riesame hanno effettuato le loro valutazioni sulla base del solo materiale fotografico prodotto dagli agenti operanti, senza tener in alcun conto la perizia dell'ufficio tecnico comunale di Anelli.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte, in ordine al primo motivo di gravame , che il ricorrente confonde il riferimento normativo ai rifiuti speciali di cui all'art. 7, co. 3 del D. L.vo n. 22/97 e di cui esclusivamente fa menzione l'ordinanza, con il riferimento normativo ai rifiuti pericolosi di cui al comma 4 del medesimo articolo per i quali vale il rinvio all'allegato D) del decreto legislativo.

Si palesa inoltre inconferente il riferimento all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, co. 17, della L. n. 44312001, come modificata dall'art. 23 della L. n. 306/2003, attualmente riprodotta nell'art. 186 del D. L.vo n. 152/2006, che esclude dal novero dei rifiuti le terre e le rocce da scavo, in quanto nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento ai materiali citati, bensì a terra mista ad

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

asfalto, ferro, betonelle per marciapiedi stradali, paletti in cemento precompresso che costituiscono rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione, ai sensi del citato art. 7, co. 3 lett. b), del decreto legislativo n. 22/97, attualmente art. 184, co. 3 lett. b), del D. L.vo. 3.4.2006 n. 152.
Nel resto le censure del ricorrente sono esclusivamente in fatto e, peraltro, la ordinanza impugnata ha esattamente affermato che il giudice del riesame deve valutare la sussistenza del *fumus* del reato oggetto di indagine sulla base degli elementi prodotti dalle pubblica accusa, mentre non può procedere all'accertamento di merito afferente alla colpevolezza dell'indagato e, quindi, ad una compiuta valutazione di tutte le risultanze *probatorie* alla luce di elementi offerti dalla difesa che richiedano comunque un più approfondito *esame* di merito.
Esattamente inoltre è stata affermala la irrilevanza, in sede cautelare, delle risultanze afferenti alla effettiva proprietà dell'area, essendo emerso che la stessa era stata utilizzata dal ricorrente, che peraltro ne aveva la disponibilità, per la commissione del reato oggetto di indagine.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 325, co. 1 c.p.p., potendo essere dedotte in sede di ricorso per cassazione avverso le misure reali solo le violazioni di legge, e, peraltro, le censure dedotte sono infondate alla luce delle precisazioni che precedono.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'alt. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condannali ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. **Così** deciso in Roma nella Càmera di Consiglio del 26.10.2006.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248